

Posta Raccomandata A/R

Autorità Garante  
della Concorrenza  
e del Mercato

P.za G. Verdi 8/A  
00198 ROMA



R

INCLUSA IN TUTTI  
I PAGAMENTI  
08/04/11



13886178957-7

ASSODEEJAY – ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE DEEJAY  
AL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.  
REGIONE POGGI 48  
17031 LECA D'ALBENGA SV

Rif. n. S1277 (ex DC6951)

00198 Roma.....  
Piazza G. Verdi 6/a - Tel. 06853211

AssoDeejay – Associazione Nazionale Deejay  
Al legale rappresentante *pro tempore*  
Regione Poggi, 48  
17031 Leca d'Albenga (SV)

Oggetto: segnalazione relativa a presunti comportamenti anticoncorrenziali posti in essere da SCF – Società Consortile Fonografici.

Con riferimento alla comunicazione pervenuta in data 1° dicembre 2010, si rende noto che, nell'adunanza del 30 marzo 2011, l'Autorità ha esaminato la segnalazione in oggetto.

In tale occasione l'Autorità ha valutato i fatti denunciati e ha riscontrato che in relazione agli stessi non risultano allo stato emergere elementi di fatto e di diritto sufficienti a giustificare ulteriori accertamenti ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o degli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

L'Autorità, in attesa dell'intervento chiarificatore del legislatore sulla disciplina vigente in materia di diritti connessi al c.d. diritto d'autore – auspicato con la segnalazione AS622 "*Determinazione dei compensi dovuti alle imprese produttrici per l'utilizzazione in pubblico di fonogrammi*" adottata, in data 7 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 – ha ritenuto opportuno sollecitare il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sulla necessità di adottare ogni iniziativa percorribile nell'immediato al fine di superare l'elevato livello di conflittualità raggiunto dagli operatori del settore in tema di determinazione dei compensi per diritti connessi.

Si allega il testo della segnalazione.

L'Autorità ringrazia per l'attenzione riservata allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Luigi Fiorentino





Rif. n. S1277

00198 Roma .....  
Piazza G. Verdi, 6/a Tel. 06/5258911

Dott. Giancarlo Galan  
Ministro per i Beni e le  
Attività Culturali  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 Roma

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 12 ottobre 2009, ha inviato al Governo e al Parlamento una segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alle problematiche di carattere concorrenziale delineatesi in materia di gestione dei diritti connessi riconosciuti ai produttori fonografici e agli artisti (interpreti ed esecutori), nella quale l'Autorità auspicava una revisione degli articoli 73 e 73-bis della legge n. 633/1941, dell'articolo 23 del regolamento di esecuzione del 1942 e dei DPCM del 1975 e 1976 (Cfr. Segnalazione n. AS622, pubblicata in Boll. n. 40/2009, che si allega).

Fermo restando quanto rappresentato e proposto nella richiamata segnalazione, l'Autorità, con la presente, intende formulare le seguenti osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività istituzionali, l'Autorità ha avuto modo di verificare l'accrescersi del livello di conflittualità tra gli operatori del settore in merito all'applicazione del quadro normativo vigente in materia di diritti connessi al diritto d'autore.

Risulta infatti che, allo scadere dei contratti di licenza stipulati tra le parti, si sia accentuato il conflitto interpretativo tra i produttori discografici rappresentati da SCF – Società Consortile Fonografici e gli utilizzatori dei fonogrammi che di fatto impedisce il corretto ed efficiente funzionamento delle dinamiche competitive, ai diversi livelli della catena del valore.

In attesa dell'intervento del legislatore, nel senso auspicato dalla segnalazione sopra richiamata, si ritiene che codesto Ministero possa nell'immediato assumere iniziative idonee a superare l'attuale contrapposizione tra gli operatori del settore in tema di determinazione dei compensi per i diritti connessi. In particolare, stante il complesso delle disposizioni vigenti che, tra l'altro, prevedono l'applicazione di una misura legale dei compensi nel caso di disaccordo tra le parti, il Ministero potrebbe intervenire per sottrarre la materia alla discrezionalità delle parti coinvolte, fornendo elementi di certezza utili a bilanciare gli interessi dei beneficiari dei diritti connessi e quelli degli utilizzatori, tutelando i contraenti più deboli.

Al riguardo, si ricorda che in sede di autorizzazione dell'intesa volta alla costituzione di SCF, l'Autorità aveva rilevato come le competenze di SCF relative alla negoziazione collettiva dei diritti connessi avrebbero potuto sortire effetti anticoncorrenziali, in quanto aventi per oggetto ed effetto la fissazione dei compensi. Tali preoccupazioni erano tuttavia fugate, *inter alia*, dalla previsione normativa che riconosceva agli utilizzatori la facoltà di pagare il compenso nella misura legale in assenza di un accordo più conveniente con SCF.

Ciò posto, l'Autorità confida che le suddette osservazioni possano essere utilmente prese in considerazione al fine di consentire lo svolgimento di corrette dinamiche competitive.

IL PRESIDENTE  
Antonio Catricalà



Autore Garante della Concorrenza e del Mercato